

## **Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 -**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019*

### **Articolo 17**

Art. 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

### **Articolo 17 - Art. 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

*In vigore dal 25/12/2019*

*Modificato da: Legge del 19/12/2019 n. 157 Allegato*

1. All'**articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 giugno 2019, n. 58**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'**articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.";

b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

**[Torna al sommario](#)**